



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Veneto

Prot. n. 2024/2009RI/DR-VE del 25/10/2024

DETERMINA

Recesso dal contratto prot. n. 2021/2250RI/DR-VE del 9/11/2021

Manutentore Unico – Ambito territoriale “Regione Veneto senza Comune di Venezia” Lotto 2.

intervento a programma di bonifica da amianto a salvaguardia dell’immobile demaniale “Ex Casello Ferroviario” sito in loc. ZUEL a Cortina d’Ampezzo BLD0026. CIG: 8931864757 - CUP: G49G19000370001

IL DIRETTORE REGIONALE

in forza dei poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali dalla Determina Direttoriale n. 106/2023 prot. 2023/17478/DIR e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12/10/2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26/11/2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio il 17/12/2021 ed in virtù della Determinazione n. 98 prot. 2021/22401/DIR del 17/12/2021

PREMESSO CHE

- Con contratto prot. n. 2021/2250RI/DR-VE del 9/11/2021 è stata affidata all’impresa Edilfratelli s.r.l. l’esecuzione dei lavori di bonifica da amianto a salvaguardia dell’immobile demaniale “Ex Casello Ferroviario” sito in loc. ZUEL a Cortina d’Ampezzo per l’importo di € 48.457,78 al netto del ribasso, iva esclusa;
- con nota prot. 1372 del 20/07/2022 è stato sostituito il RUP Matteo Ballarin con l’Arch. Francesco Antonio Mangano;
- in data 18/06/2024 è stata effettuata la consegna dei lavori con termine finale del 12/08/2024;
- durante l’esecuzione del contratto, la Direzione Lavori ha più volte contestato all’appaltatore la difformità del materiale utilizzato rispetto alle previsioni contrattuali e alla documentazione fornita dallo stesso nonché la mancanza della documentazione di trasporto e certificazione del legname posizionato in opera in violazione degli ordini di servizio impartiti, chiedendo alla Stazione Appaltante con nota prot. n. 13318 d.d. 05/08/2024 la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile all’impresa;
- Edilfratelli s.r.l., al fine di rimediare al ritardo nell’invio dei DDT e delle certificazioni del materiale, nonché all’installazione dello stesso in assenza della previa accettazione



da parte del Direttore Lavori, conformemente a quanto previsto dal D.M. 49/2018, con nota assunta al prot. 13493 del 07/08/2024, si è dimostrato disponibile, con ogni onere a suo carico, a rimuovere il materiale ritenuto non conforme e a procedere alla nuova posa dei materiali, previa accettazione da parte della Direzione Lavori;

- con nota trasmessa alla Direzione Lavori prot. n. 13732 del 09/08/2024, la scrivente, accogliendo le deduzioni dell'appaltatore, vista anche la natura e l'esiguità dei lavori, ha invitato la Direzione Lavori a concordare con il RUP termini e modalità operative per portare a conclusione l'appalto;
- in accoglimento dell'istanza dell'appaltatore assunta a protocollo al n. 13744 del 12/08/2024, con nota prot. 13910 del 14/08/2024 la Stazione Appaltante ha concesso una proroga del contratto al fine di risolvere le criticità emerse, definire e concordare le attività per il prosieguo del cantiere;
- con sopralluogo del 19/08/2024 è stato redatto il verbale di constatazione dello stato dei lavori dal DL in contraddittorio con l'impresa alla presenza del delegato della Stazione Appaltante;
- con verbale di sopralluogo del 18/09/2024 prot. n. 102 è stato accertato che l'immobile, liberato in occasione dell'avvio dei lavori, è risultato invece nuovamente occupato;
- è stato accertato d'ufficio che tali soggetti hanno la residenza stabile in tale immobile;
- la presenza degli occupanti, circostanza sopravvenuta, non consente la prosecuzione dei lavori in sicurezza senza potenziale rischio per l'incolumità degli stessi;
- con verbale assunto al protocollo al n. 16348 del 20/09/2024 i lavori sono quindi stati sospesi dal RUP ai sensi dell'art. 107 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con nota assunta al protocollo al numero 16504 del 24/09/2024 è stata trasmessa dalla Stazione Appaltante agli occupanti un'intimazione allo sgombero dei locali;

RITENUTO CHE

- l'attività di liberazione dei locali dagli occupanti, residenti presso l'immobile, ha dei tempi non presumibili e non compatibili con la prosecuzione delle lavorazioni, attesa la necessità di avviare un procedimento di sfratto esecutivo con l'aggravante della presenza di minori di età che potrebbe comportare un allungamento indeterminato della procedura;
- le condizioni climatiche legate all'imminente stagionalità non permettono una lineare prosecuzione delle lavorazioni attesa anche la necessità di rimuovere il materiale già posato ritenuto non conforme;
- al momento non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori;
- l'art. 109 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., prevede il diritto potestativo da parte della Stazione Appaltante di recedere in qualunque tempo dal contratto;

-
- con nota assunta al protocollo al n.16513 del 24/09/2024 trasmessa all'appaltatore è stato comunicato ai sensi dell'art. 109, co.3 del D.Lgs. 50/20216 e s.m.i. il preavviso del recesso;

CONSIDERATO CHE

- in data 16/10/2024 è stato eseguito un sopralluogo al fine della quantificazione dei lavori eseguiti e della quantificazione del valore dei materiali utili esistenti in cantiere ai sensi dell'art. 109 comma 1 alla presenza del Rup e dell'impresa;
- a seguito di sopralluogo congiunto in data 22/10/2024 con impresa e funzionari di Anas il Rup ha disposto le lavorazioni (prot. 18300 del 23/10/2024) come da prescrizioni impartite dall'Anas per la messa in sicurezza del cantiere rispetto la sede stradale di loro competenza;
- come da "verbale di constatazione sullo stato dei lavori e inventario dei materiali e delle opere provvisori" alla presenza del RUP e dell'impresa, sottoscritto in data 24/10/2024 prot. n° 2024/2008RI/DR-VE del 25/10/2024, in contraddittorio con l'impresa sono stati definiti gli importi relativi ai lavori delle opere accettate, alle lavorazioni constatate che non saranno riconosciute, alle lavorazioni in danno oltre a quelle non eseguite;
- dalla contabilità delle opere accettate, rispetto il verbale di constatazione dello stato dei lavori redatto dal DL del 19/08/2024, a cui sono state detratte le lavorazioni in danno risulta riconoscibile all'impresa un importo di € 18.857,33 al netto del ribasso;
- sono state quantificate in € 19.580,90 le opere non eseguite al netto del ribasso;

DETERMINA

- per le ragioni in premessa indicate, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il recesso dal contratto di appalto prot. n. 2021/0002250 RI/DR-VE del 9/11/2021 avente ad oggetto l'intervento di bonifica da amianto a salvaguardia dell'immobile demaniale "Ex Casello Ferroviario" sito in loc. ZUEL a Cortina d'Ampezzo BLD0026.
- di liquidare all'appaltatore l'importo di € 18.857,33 oltre il decimo dell'importo delle opere non eseguite pari ad € 1.958,09 e così complessivamente, € 20.815,42 escluso iva.

Il RUP
Arch. Francesco Antonio Mangano

Il Vicedirettore
Marica Cestaro

Il Direttore
Massimo Gambardella

